

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con provvedimento n. 87 del 7 giugno 2006, dichiarato immediatamente eseguibile, ha deliberato di esercitare il diritto di prelazione, previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'immobile in Cuneo, Via Cacciatori delle Alpi n. 3, denominato "Palazzo Della Chiesa" di cui dal 1° agosto 2006 il Comune ha il possesso utile ed oneroso;
- parte dell'immobile è occupato in base a contratti di locazione, alcuni scaduti o in scadenza, come quello relativo all'autorimessa utilizzata dalla Sig.ra Rocchia Marina;
- trattandosi di un immobile vincolato, quindi demaniale, è possibile per il Comune stipulare contratti di concessione in uso e non sottostare ai vincoli della normativa in materia di locazione;

Vista la propria decisione n. 13 del 12.9.2006 con la quale si disponeva di procedere alla redazione di contratti di concessione in uso in attesa di definire il futuro utilizzo del fabbricato;

Ritenuto, pertanto, di stipulare un contratto di concessione in uso con la Sig.ra Rocchia Marina per il locale adibito ad autorimessa in Via Chiusa Pesio n. 2;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio di Previsione 2009;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 34 del 3.3.2009 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2009;

Visto l'art. 179 del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e Demografico Dott. Pietro Tassone ed in ordine alla regolarità contabile dell'Istruttore Direttivo Contabile del Settore Ragioneria Sig.ra Gianfranca OLIVERO, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare la concessione in uso alla Sig.ra Rocchia Marina, dell'autorimessa sita nel "Palazzo Della Chiesa", Via Chiusa Pesio n. 2, censita al N.C.E.U. al Foglio n. 89, mappale n. 378, sub. 10/p;
- 2) di dare atto che la concessione viene sottoposta alle seguenti condizioni:
  - durata anni 4 con decorrenza dal 1° marzo 2009, senza necessità di disdetta alla scadenza,

- canone annuo € 768,00, da aggiornare annualmente nella misura del 100% della variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente,
  - possibilità di revoca della concessione, in qualsiasi momento, ad insindacabile e motivato giudizio del Comune, con preavviso di mesi 6, per esigenze di pubblica utilità;
- 3) di introitare, per il periodo 01/03/2009 – 31/12/2009, la somma di € 640,00 al Titolo III, Categoria 2^, Risorsa 685, Capitolo 00681000 "Fitti attivi fabbricati comunali destinati ad uso diverso dall'abitazione" – centro di costo 01501 – Codice S.I.O.P.E. 3202 – (c.a. Gelim 2009/1) del Bilancio 2009, e la somma di 768,00 Euro, oltre l'I.S.T.A.T. all'analogo capitolo dei bilanci di competenza;
  - 4) di dare atto che il Dirigente del Settore che, ai sensi dell'art. 14 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" interverrà alla stipula dell'atto, potrà rendere tutte le dichiarazioni all'uopo necessarie, anche integrative, e fare quant'altro occorra per dare esecuzione al presente provvedimento;
  - 5) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Arch. Virginia Ghibaudò – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la decorrenza della concessione;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.